



COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA
(Città Metropolitana di Catania)



OGGETTO: “APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI”.

Approvato con delibera del Consiglio Comunale

n. 15 del 20/05/2020





REGIONE SICILIANA
COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA
(Città Metropolitana di Catania)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 del Reg.	OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI.
Data 20-05-2020	

L'anno duemilaventi il giorno venti del mese di maggio alle ore 19:00, presso l'Aula Magna sita in Atrio del Castello, si è riunito in modalità "a distanza", tramite videoconferenza, sotto la Presidenza del Consiglio, il Consiglio Comunale, regolarmente convocato nelle forme di legge.

Si dà preliminarmente atto che con Determinazione n. 1 del 18-03-2020, Il Presidente del Consiglio, avvalendosi della possibilità concessa dal D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 l'art. 73, comma 1, il quale dispone che "1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente", ha emanato i suddetti criteri di trasparenza e tracciabilità, nonché le modalità operative, per lo svolgimento delle sedute di Consiglio Comunale in modalità video/audio conferenza, nelle more dell'adozione dell'apposito regolamento di C.C.. Il Presidente invita il Segretario Generale a voler constatare la simultanea presenza in videoconferenza dei partecipanti all'adunanza.

Si dà atto, pertanto, affinché venga annotato all'odierno verbale, che risultano collegati in videoconferenza sulla piattaforma "ZOOM" i Sigg. Consiglieri Comunali di seguito elencati, i quali ne hanno avuto accesso mediante l'inserimento di una password fornita dal verbalizzante Segretario Generale nell'invito trasmesso via mail casella di posta elettronica di ognuno.

Risultano pertanto collegati in videoconferenza:

BARONE MARIA GEMMA TOSCA	P	CANTARELLA GINO	P
CANNATA GALANTE SALVATORE	P	LISCIANDRANO ANTONINO	P
DI MAIUTA MARIA CARLA SEBASTIANA	P	ASTORINA GIUSEPPE	P
CONIGLIONE ROSANNA	P	BASSO LA BIANCA ANTONELLA	P
GRECO GIUSEPPE	P	CONIGLIONE GIUSEPPE	P
MARCHESE ANGELO	P	Dambone Sessa Giuseppina	P

Assegnati 12; In carica 12

Presenti 12; Assenti 0

Presiede il sig. **CANTARELLA GINO** nella sua qualità di Presidente.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa CONSOLI TERESA con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione.

Sono nominati scrutatori i sig.ri:

CANNATA GALANTE SALVATORE
DI MAIUTA MARIA CARLA SEBASTIANA
CONIGLIONE GIUSEPPE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 52 del D.Lgs 15/12/77 n. 446, ha stabilito che le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Considerata la necessità di disciplinare le procedure e le modalità generali di gestione delle entrate comunali individuando contestualmente competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs.n. 267/2000 oltre che nello statuto e nel regolamento di contabilità;

Tenuto conto che tali norme sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa;

Dato atto che il termine per approvare le delibere regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidenti con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art.53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L.28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il “termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all' I. R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzioni di una addizionale comunale all'IRPEF e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo articolo 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che “gli enti locali deliberano le tariffe e aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell' esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento, in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Dato atto che con il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 è stato differito il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 degli enti locali al 31 luglio 2020;

Ritenuto opportuno procedere all' approvazione del nuovo Regolamento Generale delle Entrate Comunali con gli aggiornamenti normativi contenente nella legge di bilancio per

l'esercizio corrente, in cui è stato **cassato** il comma “2” dell'articolo 18 (**Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa a chi risulta moroso da precedenti rateazioni o dilazioni**), così come richiesto dal Consiglio Comunale nella seduta del 08/04/2020 ;

Esaminato l'allegato schema di Regolamento Generale delle Entrate Comunali predisposto dal competente ufficio comunale, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale ;

Tenuto conto che il regolamento entra in vigore il 01/01/2020, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate normative;

Vista la legge di bilancio 27/12/2019 n. 160

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n.267

Visto lo Statuto Comunale

PROPONE

Di approvare il Regolamento Generale delle Entrate Comunali in cui è stato cassato il comma “2” dell'articolo 18 (**Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa a chi risulta moroso da precedenti rateazioni o dilazioni**);

Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01/01/2020;

Di trasmettere a norma dell'art. 52 del D.Lgs 446/97 la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Il Presidente passa alla trattazione del quarto punto posto all'o.d.g. avente ad oggetto: **"Approvazione Regolamento Generale delle Entrate Comunali. Modifica delibera c.c. n. 9 del 08/04/2020"**.

Preliminarmente il Segretario Generale, Dott.ssa Teresa Consoli, chiarisce ai consiglieri che l'oggetto dell'atto da approvare riporta per errore la dicitura **"Modifica delibera C.C. n. 9 del 08/04/2020"**, pertanto, questa parte di oggetto va cassata in quanto non si può modificare una delibera non approvata ma rinviata. Fa presente, inoltre, che relativamente alla prima proposta è stato eliminato il comma 2 dell'art. 18, come aveva chiesto il consigliere Astorina.

Il Presidente, considerato che la proposta è stata trasmessa a tutti i consiglieri, che i consiglieri concordano con quanto chiarito dal Segretario Generale, Dott.ssa Teresa Consoli, e che non ci sono interventi, pone ai voti la proposta deliberativa avente ad oggetto: **"Approvazione Regolamento Generale delle Entrate Comunali"**.

Consiglieri presenti n. 12.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione unanime favorevole, espressa per appello nominale ed in forma palese, modalità eseguita in conformità a quanto indicato nelle linee guida sullo svolgimento dei Consigli Comunali a distanza, e risultato proclamato dal Presidente assistito dagli scrutatori, **APPROVA** il quarto punto posto all'o.d.g. avente ad oggetto: **"Approvazione Regolamento Generale delle Entrate Comunali"**, che viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Il consigliere Astorina chiede la parola per rivolgere le più sentite condoglianze all'ex collega consigliere Di Giorgi Bernardo per la perdita della cara mamma.

Tutti i consiglieri si associano con quanto detto dal collega Astorina, inoltre il consigliere Lisciandrano e tutti i consiglieri chiedono al Presidente di tramettere all'amico Di Giorgi una nota esprimendo il cordoglio, l'affetto e la vicinanza di tutti i consiglieri.

Non essendoci altri interventi e altri punti all'o.d.g. il Presidente chiude la seduta alle ore 20.10.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. N. 16 IN DATA 05-05-2020 AVENTE AD OGGETTO: “APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI”.

Ai sensi dell'art. 12 della legge regionale del 23/12/2016 n. 30, si esprime parere di **Regolarità**
Tecnica: Favorevole

Il Responsabile dell'Area

F.to Dott.ssa Pappalardo Annalisa

Ai sensi dell'art. 12 della legge regionale del 23/12/2016 n. 30, si esprime parere di **Regolarità**

Contabile: Favorevole

Il Responsabile dell'Area

F.to Dott.ssa Pappalardo Annalisa

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali della Regione Siciliana approvato con L.R. 15 Marzo 1963, n. 16, è sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to CANTARELLA GINO

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to BARONE MARIA GEMMA
TOSCA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa CONSOLI TERESA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, Visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito Web – Istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69), al n. 643 del Registro di pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, Li 27-05-2020

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
F.to LEONE PAOLINA

La presente deliberazione è copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO COMUNALE

Militello in Val di Catania, _____

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata sull'albo pretorio on-line del sito-web Istituzionale del Comune (<http://www.comunemilitello.it>) per quindici giorni consecutivi

dal **27-05-2020** al **11-06-2020**

- È divenuta esecutiva il giorno **06-06-2020** decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. n. 44/91).
- È stata dichiarata **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** ai sensi dell'art.12, comma 2, della Legge Regionale n. 44/91.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa CONSOLI TERESA



COMUNE DI Militello in val di Catania

Città Metropolitana Di Catania

Regolamento per le entrate comunali

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le entrate comunali -tributarie e altre- e viene adottato in attuazione delle norme in vigore (art.52 D.Lgs.446 /97).
2. In ossequio alla riserva di legge prevista dall'art.23 della Costituzione, il regolamento non può dettare norme per la individuazione e definizione delle fattispecie imponibili dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.
3. Indica le forme e le modalità di gestione delle entrate comunali nel rispetto dei principi di legge (L.142/90 e D.Lgs. 77/95 ss.mm.ii).
4. Individua le competenze e le responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto e nel regolamento di contabilità per quanto da quest'ultimo non disciplinato.

Art. 2 - Scopo del regolamento

Le disposizioni regolamentari sono finalizzate al buon andamento dell'attività dell'Ente e a garantire l'attuazione dei principi di qualità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in materia di entrate comunali.

TITOLO II – ENTRATE COMUNALI

Art. 3 - Tipologie di Entrate

Per l'applicazione del presente regolamento vengono definite le seguenti categorie di entrate comunali:

- a) tributi comunali;
- b) entrate patrimoniali (ivi compresi canoni, proventi e relativi accessori di spettanza dei comuni);
- c) entrate provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo;
- d) altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali statali/regionali e provinciali

Art.4 - Regolamento generale e compatibilità con altri regolamenti

1. Il presente regolamento non sostituisce i regolamenti in vigore o eventuali altri da approvarsi per le singole entrate.
2. Le norme incompatibili con il presente regolamento, si intendono abrogate o saranno comunque adeguate e di conseguenza corrette in modo opportuno.

TITOLO III – DETERMINAZIONE ALIQUOTE , TARIFFE E AGEVOLAZIONI

Art. 5 – Aliquote, tariffe e prezzi

1. Entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario, il Consiglio comunale o l'organo politico competente, con apposito atto amministrativo determina e/o approva, le aliquote, le tariffe e prezzi, tenuto conto dei limiti



COMUNE DI Militello in val di Catania

Città Metropolitana Di Catania

previsti dalla legge (D.lgs. 18 Agosto 2000 n.267 e D.M.I.e in attuazione dell'art.52 del D.lgs 446/97 e ss.mm.ii).

2. Nell'ipotesi in cui la legge non preveda l'adozione di apposito atto di deliberazione per ciascun anno, le aliquote, le tariffe e i prezzi stabiliti e approvati, si intendono automaticamente prorogati.

Art. 6 - Trattamenti agevolati

1. Qualora successivamente all'entrata in vigore **delle nuove delibere che introducono nuove aliquote e/o tariffe**, le leggi dello Stato stabiliscano agevolazioni, riduzioni o esenzioni applicabili anche in assenza di espressa previsione regolamentare, il trattamento agevolato si intende immediatamente attuabile, "*ope legis*".
2. Per escludere l'agevolazione, riduzione o esenzione nelle ipotesi di cui al comma precedente, i regolamenti dovranno contenere una esplicita disposizione.
3. Il comune, nel rispetto delle vigenti normative e al principio di autonomia, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata, può stabilire eque agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, disciplinate negli specifici regolamenti riguardanti le singole entrate.

TITOLO IV - GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 7 - Forme di gestione delle entrate

1. L'esercizio della gestione delle entrate comunali è esercitata nelle forme e modalità previste dalle normative vigenti.
2. La liquidazione, l'accertamento e la riscossione delle entrate comunali possono essere gestite nei modi seguenti:
 - a) gestione diretta;
 - b) gestione associata nelle forme previste dagli artt.24, 25, 26 e 28 L. 142/90;
 - c) affidamento a terzi, anche di una singola fase (liquidazione, accertamento, riscossione)

Nell'ipotesi prevista all'art.2 punto c, l'affidamento può avvenire:

- mediante convenzione con aziende speciali di cui all'art.22, 3° comma, lett.c), L.142/90;
 - mediante convenzione con società per azioni o a responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico locale, previste dalla L.142/90, i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art.53 D.Lgs. 44/97;
3. la forma di gestione scelta, deve sempre rispondere a criteri di economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e buona fruizione da parte dei cittadini/utenti, ponendo in essere condizioni di eguaglianza e comportamenti di massima trasparenza;
 4. l'affidamento della gestione delle entrate a terzi, comunque non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente/utente;
 5. in caso di affidamento esterno, è esclusa ogni forma di partecipazione diretta/indiretta degli amministratori del Comune (e loro parenti ed affini entro il quarto grado), negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate di eventuale nuova adozione.



COMUNE DI Militello in val di Catania

Città Metropolitana Di Catania

Art. 8 - Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate comunali, i dipendenti/funzionari responsabili del servizio ai quali risultino affidate mediante il piano esecutivo di gestione o altro legittimo provvedimento amministrativo, le risorse di entrate, determinate e specificate, in collegamento all'attività svolta dal servizio medesimo a cui vengono destinati.
2. In assenza di specifico provvedimento di assegnazione delle risorse di entrata e degli interventi di spesa, è responsabile di una o più entrate il funzionario incaricato della gestione delle medesime.
3. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dei dati per implementare le entrate (secondo criteri di uguaglianza ed equità), comprese l'attività istruttoria di controllo/verifica, e l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria.
4. I regolamenti di disciplina delle singole entrate possono prevedere le ipotesi di riscossione coattiva da attuarsi con la procedura di cui al D.P.R. 602/73 modificato con D.P.R. 43/88.

Art. 9 - Scelte delle azioni di controllo

1. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati con provvedimento formale dalla amministrazione comunale in sede di approvazione del P.E.G., ovvero con altro atto motivato, nel quale si dà atto che le risorse assegnate allo specifico servizio risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.
2. Hanno priorità le attività di verifica che possono determinare entrate certe e in breve termine.
3. Nella individuazione delle legittime operazioni di controllo, l'organo/ufficio competente deve privilegiare l'attività di verifica sostanziale ed imparziale, con l'unico obiettivo di maggiore equità fiscale-sociale.
4. Ai fini del potenziamento dell'azione di controllo in materia di entrate, l'amministrazione determina gli eventuali compensi e/o progetti incentivanti a favore del personale preposto, tenuto conto (in misura percentuale) delle somme effettivamente riscosse.
5. Nel caso in cui il servizio sia affidato in gestione nelle forme di cui all'art. 52 del D.L.g.vo 15 Dicembre n.446, le suddette attività sono svolte dal concessionario.

Art. 10 - Attività di verifica e controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o dell'utente nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge n. 241/90 con esclusione delle norme di cui agli artt. Da 7 a 13.
3. Il funzionario-responsabile deve evitare sprechi nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione e deve utilizzare in modo razionale le risorse umane e materiali, per semplificare ed ottimizzare i risultati finali.
4. Il dipendente/funzionario, quando non sussistono prove certe dell'inadempimento, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio, deve invitare il



COMUNE DI Militello in val di Catania

Città Metropolitana Di Catania

contribuente a fornire chiarimenti e/o documenti, adeguandosi a quanto eventualmente previsto nel regolamento o dalla legge relativa a ciascuna entrata, eccetto i casi in cui sia imminente la scadenza del termine per la notifica del provvedimento che determina l'entrata.

Art. 11 - Poteri dell'Ente

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di verifica/controllo/accertamento, l'Amministrazione può indirizzare l'attività di ciascun tributo, individuando la fascia dei contribuenti/utenti ed il tipo di tributo, sulla base di criteri selettivi. Tali attività saranno svolte in modo programmato/sistematico, tenendo conto degli interessi generali, delle scadenze di legge, della capacità operativa del servizio tributario e delle reali potenzialità della stessa struttura.
2. Il coordinamento di tutte le attività finalizzate alla riscossione dell'entrata è competenza del dipendente-responsabile delle stessa. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi prefissati, o per certe fasi di lavoro, lo stesso responsabile, con motivata azione, può impiegare i mezzi o il personale appartenente anche ad altri uffici o servizi, i quali sono tenuti a fornire anche gli atti o le necessarie informazioni, utili o richieste nell'esercizio delle attività di accertamento tributario finalizzato a determinare nuove o maggiori entrate.

Art. 12 - Attività di accertamento, liquidazione

1. I provvedimenti di liquidazione e di accertamento, qualora si tratti di obbligazione tributaria, devono rispettare i requisiti di legge per le singole entrate e solo in mancanza di specifiche previsioni di legge, si applica il comma successivo.
2. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'Ente, anche non aventi natura tributaria, deve avvenire per iscritto, con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della *chiara ed esatta* individuazione del debito e dei relativi dati e termini.
3. La comunicazione al destinatario degli atti di cui ai commi precedenti, comunque in qualità di soggetto passivo, deve essere effettuata tramite lettera notificata ai sensi di Legge o in altra forma comunque ammessa della Legge (D.P.R. 600/73), o mediante raccomandata a/r. o con altro mezzo anche telematico-web, (PEC) da cui emerga con certezza il provvedimento in ogni suo specifico elemento. Le spese di notifica e/o postali sono a carico del destinatario.
4. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che il servizio tributario deve effettuare per pervenire alla riscossione, quando il tributo, la sanzione tributaria o cumulativamente è inferiore a euro 10,00 (dieci/00) per anno di imposizione, è esonerato dal compiere i relativi adempimenti (non procedere alla notifica degli avvisi di accertamento od alla riscossione coattiva), e alla stessa stregua non da seguito alle istanze di eventuale rimborso o sgravio di pari importo, salvo diversa disposizione prevista dalla Legge.

Art. 13 - Sanzioni

Nel caso di inadempienza del contribuente in materia di tributi locali si applicano le sanzioni amministrative previste dai decreti legislativi del 18 dicembre 1997, n. 471,472,473 e successive modifiche ed integrazioni.



COMUNE DI Militello in val di Catania

Città Metropolitana Di Catania

L'irrogazione delle sanzioni è demandato al funzionario responsabile della singola entrata ed è effettuata in rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472.

Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.

Art. 14 Ravvedimento operoso

1. Per ravvedimento operoso si intende la possibilità di regolarizzare le violazioni ed omissioni tributarie – prime che le stesse siano constatate o siano iniziate ispezioni o verifiche od altre attività amministrative di cui l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza – in via spontanea, con il versamento di sanzioni ridotte, il cui importo varia in relazione alla tempestività del ravvedimento ed al tipo di violazione commessa.
2. In relazione ad un parziale od omesso versamento, la norma vigente prevede la possibilità di versare:
 - a) il tributo dovuto, con sanzioni dello 0,1% per ogni giorno di ritardo, (oltre agli interessi calcolati come da art. 15) in caso di versamento effettuato entro 14 giorni dalla scadenza;
 - b) Il tributo dovuto, con sanzione dell'1,5 % (oltre gli interessi calcolati come da art. 15) in caso di versamento effettuato dal 15° al 30° giorno dalla scadenza;
 - c) il tributo dovuto , con sanzione dell' 1,67 (oltre gli interessi calcolati come da art. 15) in caso di versamento effettuato dal 31° al 90°giorno dalla scadenza;
 - d) Il tributo dovuto , con sanzione del 3,75% (oltre gli interessi calcolati come da art. 15) in caso di versamento effettuato entro un anno dalla scadenza;
 - e) Il tributo dovuto, con sanzione del 4,28 % (oltre gli interessi calcolati come da art. 15) in caso di versamento effettuato entro due anni dalla scadenza;
 - f) Il tributo dovuto , con sanzione del 5,00% (oltre gli interessi calcolati come da art. 15) in caso di versamento effettuato oltre due anni dalla scadenza;
3. Nel caso di omissione di presentazione di una dichiarazione, la norma vigente prevede la possibilità di versare:
 - a) una sanzione del 5% (con un minimo di € 3,00) in caso di denuncia presentata entro trenta giorno dalla scadenza del termine per la presentazione;
 - b) una sanzione del 10% (con un minimo di € 5,00) in caso di denuncia presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione;
4. Non può considerarsi dichiarazione omessa- e quindi presentabile tardivamente con versamento di una sanzione ridotta – qualsiasi denuncia in base alla quale il contribuente fa valere il proprio diritto ad una riduzione d'imposta o qualsivoglia altra agevolazione tributaria.
5. Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 471/97, il Comune permette al cittadino di sanare in ogni momento, purchè non sia iniziata alcuna attività di controllo da parte del Comune, la dichiarazione infedele presentata, anche qualora le infedeltà fossero incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, provvedendo a rettificarla con versamento di:
 - a) una sanzione del 2,78%(con un minimo di € 2,78) se presentata entro 30 giorni dal termine della dichiarazione;
 - b) una sanzione del 5,55% (con un minimo di € 5,55) in casi di rettifica della dichiarazione entro 90 giorni dalla scadenza prevista per la presentazione;
 - c) una sanzione del 6,25% (con un minimo di € 6,25) in caso di rettifica della dichiarazione entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del



COMUNE DI Militello in val di Catania

Città Metropolitana Di Catania

quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

- d) una sanzione del 7,14% (con un minimo di € 7,14) in caso di rettifica entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione o entro due anni;
- e) una sanzione del 8,33% (con un minimo di € 8,33) in caso di rettifica entro due anni.

Art. 15 Interessi

1. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento ovvero di dilazione di pagamento si applicano gli interessi al tasso legale.
2. Gli stessi interessi si applicano in caso di rimborso degli importi versati e non dovuti.
3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

TITOLO VI - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE E RIMBORSI

Art. 16 - Forme di riscossione

Ferme restando le forme di gestione dell'attività di riscossione previste dall'art.7 del presente regolamento, diverse dalla gestione diretta, il Comune può procedere alla riscossione coattiva del dovuto tributo o altra entrata a diverso titolo:

- a) con le modalità previste dal D.P.R. n. 602/73 modificato con D.P.R. n. 43/88;
- b) nelle forme previste dalle disposizioni contenute nel R.D. n. 639/1910
- c) mediante ricorso al giudice di ordinario, a condizione che il funzionamento dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica rispetto alle forme contenute nelle lettere precedenti.

Art. 17 - Formazione dei ruoli

1. I ruoli vengono predisposti con le modalità previste nel D.P.R. n.602/73, così come modificato con D.P.R. n.43/88 e successive modifiche ed integrazioni.
2. I ruoli debbono essere visti per l'esecutività dal funzionario formalmente incaricato della specifica entrata.

Art. 18 - Dilazione e Rateazioni di pagamento

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, aventi natura tributaria, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà degli stessi, possono essere concesse, a specifica domanda presentata prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - a) per somme fino a € 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) per somme tra € 100,01 e € 500,00 fino a sei rate;
 - c) per somme tra € 500,01 e € 3.000,00 da 6 a 24 rate;
 - d) per somme tra € 3000,01 e € 6.000,00 da 24 a 36 rate;
 - e) per somme tra € 6.000,01 a € 10.000,00 da 36 a 48 rate;
 - f) per somme oltre i € 10.000,01 da 48 a 72 rate;
2. Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive, nell'arco di sei mesi, il debito residuo non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione;



COMUNE DI Militello in val di Catania

Città Metropolitana Di Catania

3. Alla rateazione vengono applicati gli interessi in misura legale, che decorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento.
4. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese e l'ammontare delle singole non può essere inferiore ad Euro 50,00.
5. Il soggetto competente per l'istruttoria e per la concessione della rateazione è il responsabile della singola entrata alla quale la domanda di rateazione si riferisce.
6. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a Euro **10.000,00** il responsabile del procedimento deve richiedere idonea garanzia fideiussoria.

Art. 19 - Compensazione

1. I contribuenti possono compensare i propri crediti con gli importi dovuti al comune per qualsiasi tributo comunale.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il contribuente dovrà presentare al responsabile del tributo per il quale è dovuto il versamento apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L'istanza dovrà contenere, tra l'altro l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.
3. L'istanza prevista al comma 2 deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo.
4. Il funzionario responsabile del tributo, accertato la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e darne immediata comunicazione al contribuente.

Art. 20 – Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro i termini stabiliti dalla legge per ogni singolo tributo ovvero, qualora non previsto ed anche con riferimento alle entrate non tributarie, entro il termine in cui opera la prescrizione. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
2. Il responsabile del tributo o dell'entrata, entro i termini di legge, procede all'esame della richiesta di rimborso e comunica al contribuente il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero il diniego, indicando l'ammontare del rimborso e degli eventuali interessi.
3. Non si procede al rimborso delle somme, riferite ad ogni tributo od entrate e ad ogni periodo di imposta, il cui importo sia inferiore ad € 10,00.
4. Nel caso risultino ancora insoluti avvisi di accertamento o ulteriori debiti di natura tributaria già scaduti, afferenti a tributi della stessa natura, eventuali somme richieste a rimborso saranno trattenute a titolo di compensazione specificando in apposita comunicazione il debito tributario compensato anche parzialmente.



COMUNE DI Militello in val di Catania

Città Metropolitana Di Catania

TITOLO VII – ATTIVITA' CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI

Art. 21 - Contenzioso

1. In materia di entrate, ai fini dello svolgimento delle procedure di contenzioso ai sensi del D.Lgs 546/92, nell'ambito della delega conferitagli dal Sindaco ai sensi dello Statuto del Comune di Militello in val di Catania, in merito all'abilitazione ad agire, resistere e rappresentare l'Ente in giudizio, il funzionario responsabile dell'entrata dispone la resistenza in giudizio o promuove azioni legali a tutela dell'amministrazione. E', altresì, incaricato della definizione di procedure stragiudiziali di composizione dei contenziosi. Della partecipazione alle udienze puo' incaricare idoneo personale dell'Ufficio ovvero professionista esterno abilitato all'assistenza tecnica ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 ovvero al patrocinio legale innanzi all'Autorità giudiziaria.
2. Il funzionario responsabile dell'entrata formula una breve valutazione in ordine alla convenienza di resistere in giudizio ovvero di abbandonare la lite, avendo particolare riguardo:
 - a) alla giurisprudenza formatasi in materia;
 - b) al grado di probabilità della soccombenza dell'Ente;
 - c) alla convenienza economica del contenzioso, intesa quale confronto tra l'ammontare della pretesa tributaria e le spese di giudizio.
3. E' compito del funzionario responsabile del tributo, seguire con cura tutto il contenzioso, operando in modo diligente al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.
4. Per le controversie tributarie che pervengano al secondo e terzo grado di giudizio, o che rivestano importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Comune può valutare l'affidamento della difesa in giudizio a professionista esterno.

Art.22 – Reclamo e mediazione tributaria

1. Avverso gli atti impugnabili ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs n. 546/1992 è proponibile il reclamo e la mediazione secondo le norme contenute nell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992, qualora la controversia abbia un valore non superiore a 50.000 euro. Nel caso di reclamo cumulativo avverso più atti di accertamento ovvero nel caso di ricorso collettivo avverso più atti notificati a soggetti diversi, il valore è calcolato con riferimento ad ogni singolo atto.
2. La finalità del procedimento di mediazione è quella di consentire un esame preventivo della controversia, al fine di evitare un inutile e dispendioso contenzioso e di realizzare la giusta imposizione.
3. La Giunta Comunale nomina il funzionario responsabile della mediazione, individuandolo, compatibilmente con la propria struttura organizzativa, in un soggetto diverso da quello che ha curato l'istruttoria dell'atto reclamato. In caso di mancata nomina, la struttura deputata all'esame del reclamo è individuata nel funzionario responsabile del tributo.
4. A seguito di presentazione dell'istanza, l'Ufficio competente procede:
 - a) a verificare se sussistono i presupposti e i requisiti fissati dall'articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992 per la presentazione dell'istanza;



COMUNE DI Militello in val di Catania

Città Metropolitana Di Catania

- b) a verificare la fondatezza dei motivi in base ai quali l'istante contesta l'atto impugnato, chiedendone l'annullamento totale o parziale ovvero chiedendo la rideterminazione della pretesa;
 - c) se non sussistono i presupposti per un annullamento dell'atto impugnato, a valutare la proposta di mediazione eventualmente formulata dal contribuente;
 - d) in assenza di proposta formulata dal contribuente, a valutare comunque la possibilità di pervenire a un accordo di mediazione; a tal fine, se del caso dopo aver inviato il contribuente al contraddittorio, può formulare – se ne ravvisa i presupposti – una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione della pretesa, ai sensi del comma 8 dell'articolo 17-bis;
 - e) qualora non si ravvisino i presupposti per la conclusione di una mediazione previa rideterminazione della pretesa, a formulare una proposta di mediazione che consenta al contribuente di accettare l'intero importo del tributo, accertato con l'atto impugnato, al solo fine di beneficiare della conseguente riduzione delle sanzioni erogate.
5. Qualora non sussistano le condizioni per procedere ai sensi del comma 4, l'Ufficio provvede al diniego dell'istanza, mediante provvedimento scritto e debitamente motivato.
6. L'istanza di reclamo/mediazione è improponibile in caso di impugnazioni:
- a) di valore superiore a cinquantamila euro;
 - b) di valore indeterminabile;
 - c) riguardanti atti non impugnabili;
 - d) di atti in cui non è legittimato passivamente il Comune.
7. Accertata l'ammissibilità dell'istanza e verificata l'impossibilità di procedere ad un annullamento dell'atto impugnato, l'ufficio valuta attentamente, anche in assenza di proposta formulata dal contribuente, la sussistenza dei seguenti presupposti per la mediazione, individuati dal comma 8 dell'articolo 17-bis:
- a) grado di incertezza delle questioni controverse;
 - b) grado di sostenibilità della pretesa;
 - c) principio di economicità dell'azione amministrativa.
8. Nelle ipotesi in cui, precedentemente alla notifica dell'istanza, sia stata inutilmente esperita la procedura di accertamento con adesione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, è opportuno che l'Ufficio valuti tutti gli elementi utili per la mediazione, risultanti dagli atti acquisiti, inclusa l'eventuale proposta di definizione formulata in fase di accertamento con adesione.
9. Effettuare le valutazioni in ordine all'istanza di mediazione secondo le modalità indicate al precedente comma 7, l'Ufficio, qualora ritenga sussistenti i presupposti per la mediazione, procede sulla base delle seguenti modalità:
- a) se l'istanza presentata dal contribuente contiene, altresì, una motivata proposta di mediazione completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa, che presenti i presupposti per l'accoglimento integrale, lo stesso ufficio può invitare il contribuente a sottoscrivere il relativo accordo di mediazione nel modo che risulti più celere ed efficace,
 - b) in mancanza di proposta formulata nell'istanza, l'Ufficio, quando opportuno, può comunicare una propria proposta motivata di mediazione, completa della rideterminazione della pretesa tributaria, recante, in calce, il nominativo ed i recapiti del funzionario incaricato, al fine di consentire all'istante di contattare in modo celere l'Ufficio, sia per la sottoscrizione dell'accordo, qualora intenda integralmente aderirvi, sia per avviare un contraddittorio sulla proposta di mediazione;
 - c) negli altri casi in cui ritenga possibile esperire la mediazione, l'ufficio invita il contribuente al contraddittorio.



COMUNE DI Militello in val di Catania

Città Metropolitana Di Catania

10. L'Ufficio invita il contribuente quando reputi opportuno un confronto ed un esame in contraddittorio della pretesa. L'invito può avvenire anche a mezzo posta elettronica, senza bisogno di particolari formalità. L'esito del contraddittorio viene descritto in un apposito verbale. Qualora il contribuente non si presenti al contraddittorio, il dirigente o funzionario incaricato annota la "mancata presentazione" dello stesso sull'originale dell'invito al contraddittorio.
11. In caso di sottoscrizione dell'atto di mediazione, si applica la riduzione delle sanzioni nella misura prevista dall'art. 17-bis del D.Lgs n. 546/1992.
12. A richiesta dell'interessato, è ammesso il pagamento rateale alle medesime condizioni dettagliate all'art. 17 del presente regolamento.

Art. 23 – Diritto di interpello

1. Il diritto di interpello previsto dall'art. 11 della L. 212/2000 può essere esercitato dai soggetti legittimati, individuati dall'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 156/2015, in ordine agli adempimenti tributari e/o al trattamento fiscale di determinate fattispecie imponibili, come specificatamente disciplinati dalla regolamentazione comunale vigente.
2. L'interpello deve essere presentato per iscritto all'Ufficio Tributi del Comune, nei tempi indicati dall'art. 2 comma 2 del D.Lgs. 156/2015, tramite istanza contenente gli elementi indicati dall'art. 3 del D.Lgs. 156/2015 e concernente l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
3. Sono inammissibili le istanze di interpello rientranti nelle casistiche di cui all'art. 5 del D.Lgs. 156/2015.
4. Il Comune, effettuata l'istruttoria, fornisce risposta scritta e motivata entro i termini previsti dall'art. 11 della L. 212/2000 per ciascuna tipologia di interpello. Qualora la risposta non pervenga al contribuente entro il termine previsto, si intende che l'Amministrazione concordi con la interpretazione o con il comportamento prospettato dal richiedente. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello e sempre che l'istanza di interpello risulti ammissibile, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'ufficio entro il termine previsto.
5. La risposta del Comune è vincolante con esclusivo riferimento al richiedente e alla questione oggetto dell'istanza di interpello. La risposta del Comune non è impugnabile, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 156/2015. Qualsiasi atto, anche di contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta stessa è nullo.
6. Nel caso in cui l'istanza di interpello verta su una questione di interesse per un elevato numero di contribuenti, l'ufficio può valutare di pubblicare le risposte con comunicazione del Dirigente del Servizio, inviata per posta elettronica ordinaria, ovvero diffusa a mezzo stampa e attraverso il sito istituzionale, oppure pubblicata all'Albo Pretorio.

Art. 24 – Istituto dell'autotutela. Presupposti ed effetti

1. Il Comune, con provvedimento del responsabile dell'entrata, può in qualsiasi momento, d'ufficio o ad istanza di parte, revocare o annullare totalmente o parzialmente il provvedimento ritenuto illegittimo, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta e nei casi previsti dalla normativa vigente.
2. Non si procede alla revoca o annullamento nel caso in cui sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, salvo che il giudicato riguardi



COMUNE DI Militello in val di Catania

Città Metropolitana Di Catania

esclusivamente motivi di ordine formale (inammissibilità, improcedibilità, irricevibilità ecc.).

3. L'eventuale istanza di autotutela deve essere presentata all'Ufficio competente e deve contenere i dati identificativi del richiedente o del legale rappresentante e l'indicazione del domicilio di riferimento e l'indirizzo di posta elettronica (preferibilmente certificata, se in possesso).
4. Il provvedimento di revoca o annullamento, così come quello di rigetto dell'istanza del contribuente, devono essere comunicati all'interessato.
5. Nelle ipotesi di istanze che presentino, ad un sommario vaglio preliminare, sufficienti elementi da far ritenere verosimilmente fondata la richiesta, qualora durante il procedimento di autotutela emergano esigenze istruttorie tali da comportare il protrarsi delle attività di riesame oltre i termini per l'eventuale presentazione del ricorso, l'Ufficio può, con comunicazione inviata al richiedente, sospendere l'esecutività del provvedimento, fino alla data di risposta all'istanza.
6. il funzionario responsabile procede all'annullamento in presenza di manifesti vizi dell'atto, certi ed incontrovertibili, quali, tra gli altri:
 - a) errore di persona o di soggetto passivo;
 - b) evidente errore logico;
 - c) errore sul presupposto del tributo;
 - d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
 - e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - g) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi.
7. A seguito di accoglimento, anche parziale, dell'istanza di autotutela, il richiedente può usufruire del pagamento delle sanzioni in misura ridotta anche dopo il decorso del termine previsto per la definizione agevolata delle stesse, mediante versamento, entro trenta giorni dalla notifica della risposta, dell'importo dovuto a seguito del provvedimento di autotutela.
8. A richiesta dell'interessato, è ammesso il pagamento rateale alle medesime condizioni dettagliate all'art. 19 del presente regolamento.

Art. 25 – Limiti all'esercizio dell'autotutela

1. L'esercizio del potere di autotutela trova limiti in relazione agli atti per i quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune, salvo il caso in cui il ricorso sia stato respinto per motivi formali (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità).

Art. 26 – Istituto dell'accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare con il contribuente un rapporto improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è applicabile nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 50 della legge n. 449/1997, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 in quanto compatibili e come disciplinato dagli articoli seguenti.
2. L'accertamento con adesione si sostanzia come istituto per la composizione della pretesa tributaria del Comune in contraddittorio con il contribuente, estrinsecandosi come espressione di una mera collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti dell'obbligazione tributaria.



COMUNE DI Militello in val di Catania

Città Metropolitana Di Catania

Art. 27 – Ambito di applicazione dell'istituto

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo ovvero agli avvisi di accertamento dei tributi in conseguenza di un'attività di controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi di natura presuntiva o suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo le questioni "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili, quali, a titolo esemplificativo:
 - I casi di mero controllo formale finalizzati alla liquidazione e riscossione del tributo;
 - I casi in cui la richiesta del contribuente sia finalizzata alla sola riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate dall'ente per le violazioni degli obblighi di dichiarazione o di pagamento del tributo;
 - I casi in cui l'accertamento sia basato sugli elementi oggettivi fissati dalla legge per la determinazione del tributo.
3. L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.
4. In ogni caso, resta fermo il potere del Comune di annullare, in tutto o in parte, ovvero revocare, mediante l'istituto dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi.

Art. 28 – Avvio del procedimento di accertamento con adesione

1. Il procedimento di definizione può essere attivato:
 - a) a cura dell'Ufficio comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.
2. Il responsabile del procedimento di accertamento con adesione coincide con il funzionario responsabile dell'avviso di accertamento.

Art. 29 – Accollo

1. In applicazione dell'art.8, comma 2, della legge n.212/2000 (statuto del contribuente) è ammesso l'accollo del debito di imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.
2. Il contribuente e l'accollante devono presentare nei 90 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione sottoscritta da ambo le parti attestante l'avvenuto accollo e contenere i seguenti elementi:
 - (a) generalità e codice fiscale del contribuente originario;
 - (b) generalità e codice fiscale dell'accollante;
 - (c) il tipo di tributo e l'ammontare oggetto dell'accollo.

Art. 30 – Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio comunale

1. In presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, il funzionario responsabile, prima di notificare l'avviso di accertamento, può inviare al contribuente stesso mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC un invito a comparire.



COMUNE DI Militello in val di Catania

Città Metropolitana Di Catania

2. Nell'invito a comparire il funzionario responsabile specifica:
 - il tributo;
 - i periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
 - gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'Ufficio (cespiti imponibili, indirizzo o estremi catastali, ecc.);
 - le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti e le relative motivazioni;
 - il giorno, l'ora ed il luogo in cui il contribuente o il suo rappresentante, munito di delega, dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio.
3. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che l'Ufficio, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
4. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile.

Art. 31 – Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'articolo 39, qualora riscontri nello stesso elementi valutativi che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, può formulare, anteriormente alla impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno consegna diretta all'Ufficio Protocollo, indicando il proprio recapito telefonico.
2. L'istanza di cui al comma 1 può essere presentata cumulativamente per i singoli avvisi di accertamento notificati.
3. L'impugnazione dell'avviso ovvero la presentazione del reclamo-mediazione comporta rinuncia all'istanza di definizione.
4. L'iniziativa del contribuente è esclusa qualora l'Ufficio lo abbia in precedenza già invitato a concordare, con successivo esito negativo o qualora il contribuente non si sia presentato per la definizione dell'accertamento.
5. Il contribuente può, in sede di presentazione dell'istanza ovvero in sede di contraddittorio, richiedere che la definizione venga estesa anche ad annualità di imposta successive a quelle oggetto di accertamento, parimenti accertabili, limitatamente ai cespiti imponibili individuati negli accertamenti già emessi.

Art. 32 – Effetti dell'istanza di accertamento con adesione

1. La presentazione dell'istanza, purchè questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto in oggetto ai sensi dell'articolo 30, produce l'effetto di sospendere, per un



COMUNE DI Militello in val di Catania

Città Metropolitana Di Catania

periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.

2. Qualora inammissibile, l'istanza di accertamento con adesione non produce effetto di sospendere i termini per la proposizione del ricorso e per il pagamento del tributo.

Art. 33 – Esame dell'istanza di accertamento con adesione su iniziativa del contribuente ed invito a comparire

1. Il funzionario responsabile al quale sia pervenuta da parte del contribuente istanza di accertamento con adesione ne verifica la legittimità e la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'istituto.
2. E' inammissibile l'istanza di accertamento con adesione presentata:
 - a) per la definizione di elementi che esulano dall'ambito di applicazione dell'istituto;
 - b) per la definizione di avvisi di accertamento per omessi o parziali versamenti;
 - c) oltre i termini utili per proporre ricorso avverso l'avviso di accertamento.
3. Entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza il funzionario responsabile formula, anche telematicamente, l'invito a comparire per la definizione in adesione dell'accertamento, indicando l'ora, la data ed il luogo dell'appuntamento presso l'Ufficio.

Art. 34 – Procura

1. Il contribuente può farsi rappresentare in tutta la fase del procedimento da un proprio procuratore speciale.
2. Il procuratore speciale di cui al precedente comma deve essere munito di delega, con firma che può essere autenticata anche dal funzionario comunale addetto alla definizione. Se il delegato è persona abilitata all'assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, la firma è autenticata dal delegato medesimo.

Art. 35 – Contraddittorio

1. Nel giorno stabilito per la comparizione il contribuente o suo procuratore fornisce al funzionario le precisazioni, i dati, le notizie e gli elementi utili alla definizione dell'accertamento.
2. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
3. Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, vengono accordate solamente se avanzate entro tale data.
4. In sede di contraddittorio per la definizione dell'accertamento con adesione, il funzionario responsabile deve compiere un'attenta valutazione della fondatezza degli elementi posti alla base dell'accertamento, delle motivazioni addotte dal contribuente, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.



COMUNE DI Militello in val di Catania

Città Metropolitana Di Catania

5. Qualora concordemente stabilito tra le parti in relazione all'esigenza di acquisire ulteriori elementi istruttori o di approfondire particolari problematiche, possono essere fissati ulteriori e successivi incontri.
6. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in un succinto verbale, compilato dal responsabile del procedimento.

Art. 36 – Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal funzionario responsabile del tributo.
2. Nell'atto suddetto, oltre all'indicazione degli atti presupposti (la dichiarazione del contribuente, la pretesa tributaria formalizzata ed il richiamo alla documentazione in atti) vengono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione ed in particolare:
 - a) gli elementi di valutazione presi in considerazione in esito al contraddittorio tenutosi;
 - b) i percorsi logico-giuridici che conducono alla revisione della pretesa tributaria;
 - c) i criteri adottati per la rideterminazione della base imponibile;
 - d) la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.

Art. 37 – Modalità di versamento. Rateizzazione

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione deve essere eseguito con le stesse modalità di versamento del tributo a cui si riferisce, entro venti giorni dalla redazione dell'atto di adesione.
2. A richiesta dell'interessato, è ammesso il pagamento rateale alle medesime condizioni dettagliate all'art. 19 del presente regolamento.
3. Sull'importo delle rate si applicano gli interessi al tasso di interesse legale vigente al giorno del pagamento della prima rata, fino alla scadenza dell'ultima rata prevista.

Art. 38 – Perfezionamento dell'adesione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione delle intere somme dovute ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia eventualmente prevista.
2. Entro i successivi 10 giorni dal versamento di cui al comma 1, il contribuente fa pervenire all'Ufficio comunale la quietanza dell'eseguito pagamento e, ove dovuta, la garanzia con l'indicazione del numero delle rate prescelte. In tale circostanza verrà rilasciato al contribuente o a suo incaricato l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.



COMUNE DI Militello in val di Catania

Città Metropolitana Di Catania

Art. 39 – Effetti della definizione

1. L'accertamento con adesione, redatto e sottoscritto come disposto dall'articolo 45, non è suscettibile di impugnazione, non è integrabile o modificabile, fatto salvo quanto precisato nel comma seguente.
2. L'intervenuta definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore attività accertativa nei seguenti casi:
 - definizione riguardante accertamenti parziali;
 - sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della denuncia, né dagli atti in possesso del Comune alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Art. 40 – Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni collegate al tributo che hanno dato luogo all'accertamento con adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
2. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, nonché la mera acquiescenza prestata dal contribuente, in sede di contraddittorio, all'accertamento notificato rendono inapplicabile la riduzione di cui al comma 1.

Art. 41 – Omesso, parziale, tardivo versamento delle somme dovute

1. In caso di rateazione delle somme dovute, il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e la riscossione coattiva dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.
2. E' esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a:
 - a) insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a diecimila euro;
 - b) tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche con riguardo al versamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute.
4. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione, si procede alla riscossione coattiva dell'eventuale frazione non pagata, della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, commisurata all'importo non pagato o pagato in ritardo, e dei relativi interessi.
5. La riscossione coattiva di cui al comma 4 non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, entro il



COMUNE DI Militello in val di Catania

Città Metropolitana Di Catania

termine di pagamento della rata successiva ovvero, in caso di ultima rata o di versamento in unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza.

Art. 42 - Trasparenza e informazione

1. Il presente regolamento dopo la approvazione da parte del consiglio comunale, sarà pubblicato nel sito web ufficiale dell'ente e trasmesso in copia agli uffici competenti e a chiunque ne fa esplicita richiesta, con l'obiettivo di dare massima informazione e trasparenza degli atti amministrativi.
2. L'ufficio preposto è impegnato a dare adeguata informazione nei modi e nei termini ritenuti opportuni.

Art. 43 - Norme finali e di rinvio

1. Il presente Regolamento, entra in vigore dopo la regolare pubblicazione ai sensi di Legge.
2. Per quanto non esplicitamente indicato nel presente regolamento, si rinvia alle prescrizioni di legge per le singole entrate e alle vigenti normative di settore.